COMUNICATO UFFICIALE N. 115
Stagione Sportiva 2025/2026

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento concernente lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti, relativa alla stagione sportiva 2025/2026, alla quale partecipano le Società vincenti le rispettive fasi regionali organizzate dai Comitati.

Detto Regolamento, che viene trasmesso in allegato, costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI
REGOLAMENTO FASE NAZIONALE
Stagione Sportiva 2025/2026

ART. 1

PARTECIPAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti riservato alle 8 squadre che avranno vinto la rispettiva fase regionale organizzata dai Comitati Regionali Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Sardegna e Toscana.

Entro l'11 maggio 2026, i singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle proprie Società vincenti obbligate a partecipare alla fase nazionale, e trasmettere le rispettive schede contenenti gli altri dati informativi.

ART.2

LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

le 8 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in 2 Gruppi da quattro squadre così stabiliti:

Gruppo 1: Vincente C.R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Friuli Venezia Giulia - Vincente C.R. Lombardia - Vincente C.R. Piemonte Valle d'Aosta.

Gruppo 2: Vincente C.R. Campania - Vincente C.R. Lazio - Vincente C.R. Sardegna - Vincente C.R. Toscana.

Le squadre del Gruppo 1, effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare, si incontreranno in partite di sola andata secondo il programma di seguito indicato:

Prima giornata
domenica 17 maggio 2026 C.R. Emilia Romagna - C.R. Friuli V.G.
domenica 17 maggio 2026 C.R. Piemonte V.A. – C.R. Lombardia

Seconda giornata
domenica 24 maggio 2026 C.R. Lombardia - C.R. Emilia Romagna
domenica 24 maggio 2026 C.R. Friuli V.G. - C.R. Piemonte V.A.

Terza giornata
domenica 31 maggio 2026 C.R. Piemonte V.A. - C.R. Emilia Romagna
domenica 31 maggio 2026 C.R. Friuli V.G. - C.R. Lombardia

Le squadre del Gruppo 2, effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare, si incontreranno in partite di sola andata secondo il programma di seguito indicato:

Prima giornata
domenica 17 maggio 2026 C.R. Campania - C.R. Toscana
domenica 17 maggio 2026 C.R. Sardegna – C.R. Lazio

Seconda giornata
domenica 24 maggio 2026 C.R. Lazio - C.R. Campania
domenica 24 maggio 2026 C.R. Toscana - C.R. Sardegna

Terza giornata
domenica 31 maggio 2026 C.R. Campania - C.R. Sardegna
domenica 31 maggio 2026 C.R. Toscana - C.R. Lazio

Le gare hanno durata di 90 minuti, suddivisi in due tempi da 45 minuti ciascuno.

La gara unica di finale, tra le squadre vincenti i Gruppi 1 e 2, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Under 18 Dilettanti 2025/2026, sarà disputata nella giornata di sabato 13 giugno 2026. La sede di svolgimento della gara verrà comunicata successivamente.

In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari della gara unica di finale, per determinare la squadra vincente si darà luogo direttamente alla esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

ART. 4

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita in qualsiasi momento la sostituzione di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74, delle N.O.I.F.).

ART. 5

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Nazionali della L.N.D. Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138, e 139 del medesimo Codice.
Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento, saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Le tasse reclamo sono state fissate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 41/A del 28 luglio 2025.

ART 6

NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE QUADRANGOLARI GRUPPI 1 E 2

Per determinare la squadra vincente nell'ipotesi in cui due squadre concludessero il girone a parità di punteggio, ai fini della classifica si terrà conto dei punti conseguiti nello scontro diretto. Nel caso in cui lo scontro diretto sia terminato con un pareggio, ai fini della classifica si terrà conto nell'ordine:

a) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;

c) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero il girone a parità di punteggio, per determinare la classifica verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) della migliore differenza reti negli incontri diretti;

c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;

d) del minor numero di reti subite negli incontri diretti;

e) della migliore differenza reti nelle gare dell'intero girone;

f) del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;

g) del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone.

Persistendo ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

ART. 7

RINUNCIA A GARE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento, nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3) e l'ammenda di Euro 2.000,00.

ART. 8

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S.

ART. 9

ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni relative all'assistenza medica sono contenute nel Comunicato Ufficiale n.7, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2025.

ART. 10

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della corrente Stagione Sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della L.N.D. può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

ART. 11

ARBITRI

Le terne arbitrali, coadiuvate dal "Quarto Uomo", saranno designate direttamente dall'A.I.A., con criteri di prossimità geografica.

ART. 12

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.